

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (66)541

Vol. 1966/0127

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMUNITA ECONOMICA EUROPEA

COMMISSIONE

COM(66) 541 def.

Bruxelles, 23 dicembre 1966

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

relativa alla libertà per gli agricoltori cittadini
di uno Stato membro, stabiliti in un altro Stato
membro di accedere alle varie forme di aiuto)

(Presentata dalla Commissione al Consiglio)

COM(66) 541 def.

RELAZIONE

Motivazione della proposta

Il programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento, adottato dal Consiglio il 18 dicembre 1961 (1) fissa uno scadenziario speciale per l'agricoltura che prevede che "all'inizio del terzo anno della terza tappa verrà assicurato l'accesso degli agricoltori cittadini degli altri Stati membri alle varie forme di aiuto alle stesse condizioni di quelle applicabili ai propri cittadini".

Conformemente all'articolo 54, § 2 del Trattato, la Commissione presenta al Consiglio una proposta per l'attuazione della disposizione di cui sopra. A norma dello stesso articolo, il Consiglio, previa consultazione del Comitato Economico e Sociale e del Parlamento Europeo, delibererà a maggioranza qualificata. Tale proposta si situa al quinto posto nella serie delle misure destinate ad assicurare la libertà di stabilimento in agricoltura. Le due prime misure sono rappresentate dalla direttiva 63/261 del 2 aprile 1963 (2) che fissa le modalità per l'attuazione nel settore agricolo della libertà di stabilimento "nel territorio di uno Stato membro dei cittadini degli altri paesi della Comunità che abbiano lavorato come salariati agricoli in detto Stato membro per due anni consecutivi", e dalla direttiva 63/262 del 2 aprile 1963 (3) che fissa le modalità d'attuazione della libertà di stabilimento nelle "aziende agricole abbandonate o incolte da più di 2 anni". Il terzo gruppo di misure è costituito da due proposte di direttiva riguardanti l'una gli affitti di fondi rustici, l'altra il diritto di trasferimento in agricoltura: esse sono state trasmesse dalla Commissione al Consiglio il 21 gennaio 1965. Il quarto gruppo di misure è costituito da 2 proposte di direttiva riguardanti l'una l'accesso alle cooperative e l'altra l'accesso al credito: esse sono state trasmesse al Consiglio dalla Commissione il 21 dicembre 1965.

-
- (1) G.U. delle Comunità europee, n. 2 del 15 gennaio 1962, pag. 36/62.
(2) G.U. delle Comunità europee, n. 62 del 20 aprile 1963, pag. 1323/63.
(3) G.U. delle Comunità europee, n. 62 del 20 aprile 1963, pag. 1326/63.

1. Osservazioni generali

Poiché l'attuazione del diritto di stabilimento comporta l'assimilazione dello straniero cittadino di un altro Stato membro che si sia stabilito al cittadino del paese ospitante, è opportuno che tale parità di trattamento si estenda, come è stato previsto nel programma generale adottato dal Consiglio il 18 dicembre 1961, alle varie forme di aiuto destinate all'esercizio delle attività economiche. Tra queste ultime, l'azienda agricola beneficia di aiuti diretti distribuiti dagli organismi controllati o sostenuti dallo Stato. La natura di tale azienda, i capitali che essa concentra, nonché il suo carattere familiare richiedono talvolta degli aiuti esterni, tanto più che la produzione è soggetta ad eventi esterni sui quali l'imprenditore può esercitare ben poca influenza: in particolare gli elementi meteorologici che possono provocare notevoli variazioni della resa e ancor più rilevanti variazioni del reddito, nonostante l'esistenza di un'organizzazione dei mercati agricoli.

Gli aiuti rivestono forme diverse: in contanti, in natura, tecnici, scientifici, sociali e fiscali. Essi possono essere distribuiti già sotto la forma positiva della sovvenzione oppure sotto la forma negativa dello sgravio fiscale o dell'abbuono d'interessi. La varietà degli aiuti spiega la difficoltà di una loro valutazione. La Commissione, su richiesta del Consiglio e per conformarsi agli obblighi derivanti dal Trattato, ha intrapreso lo studio di essi; peraltro tali studi (1) e le proposte formulate dal Consiglio, nonché i testi adottati da quest'ultimo - in particolare il Regolamento n. 26 - erano stati elaborati in relazione agli articoli del Trattato riguardanti la concorrenza o a quelli concernenti la politica agricola comune.

La presente proposta si propone di sopprimere le discriminazioni fondate sulla cittadinanza del beneficiario allorché quest'ultimo è un agricoltore stabilito in uno Stato membro ed è cittadino di un altro Stato membro. Sebbene la Commissione non abbia constatato nessuna discriminazione formale nei testi, è tuttavia importante che gli Stati membri vigilino affinché nella pratica amministrativa non sia mantenuto eventualmente un trattamento differenziale.

.../...

(1) Vedasi in particolare lo studio pubblicato dalla Direzione generale dell'Agricoltura sugli aiuti concessi dagli Stati membri agli agricoltori migranti all'interno di ciascuno Stato membro (Studio n. 22, serie Agricoltura, Bruxelles 1966).

2. Osservazioni particolari

a) Se i beneficiari delle direttive del Consiglio relative al diritto di stabilimento n. 63/261 (salariati agricoli) e n. 63/262 (aziende agricole abbandonate o incolte) sono già stati assimilati ai nazionali per quanto riguarda l'accesso alle varie forme di aiuto, gli altri agricoltori cittadini degli Stati membri, già installati o che desiderano installarsi, possono vedersi negare tale diritto. Vengono a trovarsi allora in una situazione sfavorevole rispetto ai cittadini del paese ospitante che esercitano le medesime attività. Benché limitato ai soli agricoltori già installati o che s'installano nello Stato membro, l'obiettivo della proposta non riveste minore importanza fintantoché esso è atto a consentire di riservare a tali agricoltori un trattamento uguale a quello dei cittadini dello Stato ospitante, in particolare completando l'assimilazione che la Commissione ha proposto al Consiglio per quanto riguarda l'accesso al credito, allorché quest'ultimo è accompagnato da un aiuto che assume la forma di un abbuono d'interessi, strettamente collegato all'operazione di prestito.

b) Il programma generale ha infatti opportunamente previsto dei termini piuttosto ravvicinati per l'accesso al credito (inizio della terza tappa del periodo transitorio) e per l'accesso agli aiuti (inizio del terzo anno della terza tappa), poiché la distinzione tra le nozioni di credito e di aiuto, che si aveva in conseguenza dello scadenziario previsto dal programma generale, aveva sollevato talune difficoltà nel caso di operazioni miste. La presente proposta sopprimerà tali inconvenienti, consentendo agli agricoltori stabiliti d'ottenere, se sono cittadini di uno Stato membro, le stesse condizioni di finanziamento agricolo. Inoltre la definizione data dal programma generale è molto ampia, il che autorizza a includervi gli aiuti in natura. Tuttavia non è sembrato possibile alla Commissione di includere tra gli aiuti le prestazioni di sicurezza sociale, poiché queste costituiscono molto spesso il risultato di un meccanismo assicurativo. Ogni misura ad esse relativa sarà, conformemente allo scadenziario del programma generale, presa in considerazione al termine del periodo transitorio.

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

relativa alla libertà per gli agricoltori cittadini
di uno Stato membro, stabiliti in un altro Stato
membro, di accedere alle varie forme di aiuto

(Presentata dalla Commissione al Consiglio)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo 54, paragrafi 2 e 3;

Visto il programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento (1), e in particolare il titolo IV, F, 5;

Vista la proposta della Commissione;

Visto il parere del Parlamento Europeo;

Visto il parere del Comitato Economico e Sociale;

Considerando che il programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento fissa, per l'attuazione di tale libertà in agricoltura, uno scadenziario speciale che tiene conto del particolare carattere dell'attività agricola; che la quinta serie di misure indicata in tale scadenziario prevede che, all'inizio del terzo anno della terza tappa, ciascuno Stato membro assicurerà l'accesso degli agricoltori cittadini degli altri Stati membri, stabiliti sul proprio territorio, alle varie forme di aiuto, alle stesse condizioni di quelle applicabili ai propri cittadini;

Considerando che i termini del programma generale considerano tutti i tipi di aiuto distribuiti sotto qualsiasi forma, purché siano destinati all'agricoltore stabilito nel paese ospitante, al bene da lui sfruttato ai mezzi da lui utilizzati o ai beni da lui prodotti; che è opportuno peraltro escludere dal campo d'applicazione della presente direttiva le prestazioni dei regimi di sicurezza e previdenza sociali, che costituiranno oggetto di misure al termine del periodo transitorio, conformemente allo scadenziario previsto dal programma generale;

.../...

(1) G.U. delle Comunità europee, n. 2 del 15 gennaio 1962, pag. 36.

Considerando che la presente direttiva non si applica ai beneficiari delle direttive del Consiglio n. 63/261 e 63/262 del 2 aprile 1963 (1) che già sono stati assimilati ai cittadini nazionali per quanto riguarda l'accesso alle varie forme d'aiuto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli Stati membri in conformità delle disposizioni seguenti, aboliscono, a favore dei cittadini e società degli altri Stati membri che esercitano un'attività agricola nel rispettivo territorio o che vi si stabiliscono a tal fine, in appresso denominati beneficiari, le restrizioni relative all'accesso alle varie forme d'aiuto.

Articolo 2

1. Ai sensi della presente direttiva, per accesso alle diverse forme di aiuto s'intende la facoltà per i beneficiari di ottenere aiuti, in denaro o natura, sotto qualsiasi forma, alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato in cui i beneficiari sono stabiliti, ed in particolare sovvenzioni, garanzie di prestiti, abbuoni d'interesse ed esenzioni fiscali, ad esclusione dei vantaggi dei regimi di previdenza o di sicurezza sociale".

.../...

(1) G.U. delle Comunità europee n. 62 del 20 aprile 1963, pagg. 1323 e 1326.

2. Ai sensi della presente direttiva per attività agricole devono intendersi le attività enumerate nell'allegato V del programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento (classe ex 01 - Agricoltura, della "classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d'activité économique")(1), in particolare:

- a) l'agricoltura generale, compresi la viticoltura, la coltivazione di alberi da frutto, la produzione delle sementi, l'orticoltura, la floricoltura e la coltivazione di piante ornamentali, anche in serre;
- b) l'allevamento del bestiame, l'avicoltura, la conigliocultura, l'allevamento di animali da pelliccia ed gli allevamenti vari; l'apicoltura; la produzione della carne, del latte, della lana, delle pelli e pellicce, delle uova e del miele.

Articolo 3

Gli Stati membri aboliscono le restrizioni che:

- in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative impediscono ai beneficiari di avere accesso alle varie forme di aiuto alle stesse condizioni e con gli stessi diritti dei cittadini nazionali;
- risultano da una pratica amministrativa che ha per effetto quello di applicare ai beneficiari un trattamento discriminatorio rispetto a quello applicato ai cittadini nazionali per quanto riguarda l'accesso alle varie forme di aiuto.

.../...

(1) Bureau statistique des Nations Unies, Etudes statistiques, série M, n. 4, Rev. 1, New-York 1958.

Articolo 4

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il termine di 6 mesi dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il Presidente